



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA

TAR Campania, sez. V, 8 gennaio 2026, n. 108: lo screening di VIA è un subprocedimento teleologicamente avvinto alla fase successiva di VIA – il nesso esistente tra i due procedimenti fa sì che l'atto instaurativo del procedimento di VIA vada individuato nell'istanza di screening e che non vi siano ragioni per escludere che anche lo screening abbia un'efficacia temporale limitata (5 anni) – realizzare un progetto dopo la scadenza dello screening equivale a realizzare un progetto senza il necessario screening preventivo imposto per legge (VIA postuma "patologica") e ammette che l'Amministrazione non consenta la prosecuzione dell'attività

Il TAR Campania affronta una vicenda complessa, riguardante un progetto di impianto di trattamento/recupero rifiuti inerti, escluso dall'obbligo di VIA nel 2011, autorizzato ai sensi dell'art. 208 nel 2021 e oggetto di domande di modifica sostanziale e non sostanziale nel 2023.

Punto focale è la *"durata a tempo"* dello screening di VIA – sostenuta dall'Amministrazione – o la sua *"efficacia perdurante"* – sostenuta dalla Ricorrente. Al momento della ricezione delle istanze di modifica, infatti, l'Amministrazione aveva ritenuto che lo screening del 2011 fosse scaduto e aveva invitato la Ricorrente a presentare domanda di screening postumo, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del Dlgs 152/2006, entro i successivi 90 giorni, consentendole di proseguire l'attività fino a conclusione del relativo procedimento.



La Ricorrente aveva ottemperato, chiedendo lo screening postumo sulla modifica sostanziale, ma l'Amministrazione aveva rigettato l'istanza in applicazione delle norme in materia di esercizio delle attività di cava e aveva formalmente rilevato che l'attività non era in alcun modo assistita da una valutazione ambientale.

In sede di ricorso, la proponente punta in modo pregnante sulle violazioni di materia di attività di cava (per le quali, alla fine, il ricorso viene accolto), ma lamenta anche l'inapplicabilità di un termine di efficacia per lo screening di VIA, ritenendo che il rigetto equivalga ad un implicito provvedimento di annullamento d'ufficio, fuori termine, dell'autorizzazione unica del 2021.

Il TAR Campania, invece, aderisce alla posizione dell'Amministrazione e richiama i precedenti della Sezione, la sentenza del Consiglio di Stato n.7158/2025 e le norme eurounitarie più in generale per affermare che anche allo screening di VIA va applicato il termine temporale quinquennale previsto espressamente per la VIA all'art. 26 del Dlgs 152/2006.

Il TAR fonda questa interpretazione sul legame che avvince screening e VIA, affermando che l'istanza di screening è, di fatto, l'atto instaurativo della complessa e articolata procedura di VIA e, pertanto, partecipa anche della sua *"durata a tempo"*.

La tesi dell'Amministrazione resistente nel giudizio, quindi, *"trova riscontro nel precedente di questa Sezione n. 2370/2022 secondo cui:*

- con riguardo alle opere per le quali non sia obbligatoriamente prescritta la VIA, la valutazione dell'impatto ambientale deve avvenire nell'ambito di un articolato modulo procedimentale, la cui fase introduttiva è segnata dalla presentazione dell'istanza di assoggettabilità all'autorità competente, con allegato lo studio preliminare ambientale, mentre quella decisoria è incentrata sulla verifica demandata all'autorità procedente in ordine ai possibili impatti ambientali significativi, il cui positivo riscontro impone la prosecuzione dell'iter procedimentale mediante la sottoposizione del progetto presentato alla VIA (art. 19 del codice dell'ambiente);*
- la verifica dell'assoggettabilità a VIA, pur rappresentando un vero e proprio subprocedimento che si conclude, nel rispetto delle garanzie partecipative, con un atto avente natura provvedimentoale, soggetto a pubblicazione, è comunque teleologicamente*



avvinto alla fase successiva, condizionando il suo esito, a seconda che il progetto sia in grado o meno di produrre significativi impatti ambientali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5092/2014);

- secondo l'indirizzo espresso dal Consiglio di Stato (Sez. II, n. 5379/2020), il rapporto tra i due procedimenti (di screening e di VIA) appare configurabile graficamente in termini di cerchi concentrici caratterizzati da un nucleo comune rappresentato dalla valutazione della progettualità proposta in termini di negativa incidenza sull'ambiente, nel primo caso in via sommaria e, appunto, preliminare, nel secondo in via definitiva, con conseguente formalizzazione del provvedimento di avallo o meno della stessa;

- la verifica di assoggettabilità, come positivamente normata, anticipa sostanzialmente la valutazione di impatto, delibandone l'opportunità, sulla base della ritenuta sussistenza prima facie dei relativi presupposti.

Pertanto, atteso il nesso esistente tra i due procedimenti, l'atto instaurativo del procedimento di VIA va individuato nell'istanza di screening sicché non vi sono ragioni per escludere la verifica di assoggettabilità dall'ambito applicativo dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, nella formulazione vigente ratione temporis (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 1327/2021)".

E ancora, con rinvio alle pronunce del Consiglio di Stato, "le argomentazioni riportate nel precedente di questa Sezione appena riportato sono state confermate in appello dal Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenza n. 7158/2025 con cui si è ritenuto che:

- secondo la giurisprudenza prevalente, l'attuale disciplina non dispone nulla in ordine alla durata del provvedimento che esclude l'assoggettabilità a VIA;

- la necessità di colmare questa lacuna porta ad applicare a tale situazione l'unica previsione in termini di validità temporale dei provvedimenti di valutazione dell'impatto ambientale, ossia quella relativa alla validità quinquennale di cui sopra (cfr. anche T.A.R. Puglia, Lecce, n. 1904/2017; T.A.R. Lazio, Roma, n. 1796/2023);

- il principio è in linea con l'indirizzo espresso alla giurisprudenza eurounitaria, secondo cui la previsione della durata di efficacia della VIA di cui all'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006, nella formulazione vigente ratione temporis, riferita al termine minimo quinquennale, non contrasta con alcuna disposizione eurounitaria, ma è coerente con le



previsioni della direttiva 2010/75/CE (in materia di emissione industriali) e delle successive (direttiva 2014/52/UE in tema di VIA), da cui si evince l'attenzione riservata dal legislatore eurounitario all'adeguamento dei progetti e delle autorizzazioni alle "migliori tecniche disponibili", necessariamente mutevoli nel tempo, in relazione all'evoluzione dei progetti (Consiglio di Stato, sez. IV n. 5466/2025; sez. II, n. 5379/2020; sez. IV, n. 4611/2013);

- i provvedimenti autorizzativi di valutazione ambientale hanno una durata limitata nel tempo e, analogamente, per le medesime ragioni, le decisioni sui progetti già approvati, e quindi le determinazioni che escludono la VIA, sono riesaminabili in considerazione della natura intrinsecamente dinamica dei fattori che condizionano gli equilibri ambientali e la mutevolezza nel tempo delle condizioni di contesto;*
- in altri termini, la valutazione del territorio deve avere una efficacia temporale limitata e, soprattutto, deve tenere conto dei diversi fattori soggetti a continuo mutamento anche nelle loro interrelazioni;*
- ciò in quanto, ai sensi del quadro normativo comunitario e nazionale vigente, ogni valutazione in materia ambientale anche di assoggettabilità a VIA deve essere attuale e dunque parametrarsi sulla base di un quadro conoscitivo il più possibile aderente allo stato effettivo; inoltre va necessariamente rinnovata la valutazione di impatto ambientale e/o di assoggettabilità ogni qualvolta sopravvengono mutamenti dell'opera o del contesto ambientale di riferimento, con particolare riguardo alle interferenze con successive opere non previste o realizzate all'epoca della valutazione ambientale."*

Si ricorda che il termine di efficacia quinquennale è stato formalmente inserito anche per lo screening dal DL 153/2024, convertito nella legge 191/2024.

Chiarita l'applicabilità del limite temporale di efficacia, il TAR Campania ricorda che realizzare un progetto, per il quale la legge richiede lo screening preventivo, con uno screening scaduto equivale a realizzarlo senza screening *tout court*: ciò comporta che l'Amministrazione possa valutare se consentire o meno la prosecuzione dell'attività nelle more dell'espletamento della procedura di VIA postuma, senza farsi condizionare dal fatto che il progetto sia stato già realizzato.

Si configura, cioè, un'ipotesi di VIA postuma "patologica", del tutto differente dal caso della VIA postuma "fisiologica" per i progetti realizzati senza VIA/screening preventivo prima del



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

termine per il recepimento della direttiva VIA 85/335/EC (il 3 luglio 1988) e, quindi, quando VIA/screening non erano ancora obbligatori.

Come chiarito dal MASE nell'interpello citato in sentenza (prot. 4337/2022), in sede di VIA postuma "fisiologica", l'Amministrazione non può prescindere dalla preesistenza del progetto, non può impedire la prosecuzione delle attività e deve "concentrarsi" sulla modifica che fa scattare le norme sulla VIA, senza travolgere la parte di opera non interessata dalla modifica: *"L'attività valutativa, pertanto, dovrà contemperare gli elementi già acquisiti e non modificabili (come, ad esempio, la localizzazione dell'impianto), e bilanciare l'interesse all'applicazione della disciplina VIA con il legittimo affidamento del proponente, considerando unicamente gli effetti pro futuro del progetto"*.

[Consulta la sentenza](#)